

STATUTO

ASILO NIDO IL PICCOLO MONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA MADRE TERESA
DI CALCUTTA 37

Numero REA: VT - 160432

Codice fiscale: 02201120561

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

samente delegato ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle modifiche che fossero eventualmente necessarie per ottenere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Articolo 24

Le norme che regolano la società sono riportate nello statuto che viene riportato di seguito.

S T A T U T O

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione

E' costituita tra i comparenti la società cooperativa denominata "ASILO NIDO IL PICCOLO MONDO" società cooperativa sociale.

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Viterbo (VT);
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Viterbo (VT).

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.
La scadenza potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Società non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La Cooperativa potrà aderire alle associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza delle Cooperative.

Mutualità prevalente

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di

coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 5 - Oggetto

La Società, senza alcuna finalità speculativa, ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

All'uopo nell'interesse generale della produzione e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone i seguenti scopi:

a) ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 381/1991:

- la gestione di strutture sanitarie, socio - sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, asili nido, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazio-

ne dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori

in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

b) Ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera b) della legge n.381/1991: l'assunzione e l'esecuzione di lavori nei seguenti settori:

- attività gastronomiche ed escursionistiche;

- attività fisiche per bambini, adolescenti e anziani, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, passeggiate, escursioni, gite, visite guidate a musei e città d'arte, siti di particolare pregio naturalistico, parchi giochi, tornei, gare amatoriali, danza ginnastica dolce, arti marziali, discipline di rilassamento fisico e psichico;

- organizzazione e gestione di strutture con carattere animativo finalizzate alla socializzazione, con iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

- gestione di centri archeologico-didattici e di lavoratori di botanica per bambini;

- corsi per donne in gravidanza, inclusi la musicoterapia, i corsi di rilassamento, yoga e ginnastica dolce; corsi di puericoltura, massaggio infantile, relative consulenze, incontri di conoscenza ed informazione, interventi psicoeducativi di gruppo, assistenza pediatrica.

In entrambi i settori di intervento i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati risultando, quindi, le due attività fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.

La cooperativa si riserva la possibilità di promozione e gestione di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

La società potrà inoltre avvalersi dell'opera professionale di medici, psicologi e di personale sanitario in genere, nel

rispetto di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1939

n.1815 e negli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali - in via strumentale e complementare anche attraverso:

- la realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle necessarie competenze correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- la progettazione e la gestione di percorso formativi rivolti ai soci ed ai terzi;
- l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- la partecipazione all'elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale;
- la promozione di attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della pace;
- l'erogazione di servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, emarginazione, convivenza ed accoglienza e della cooperazione in genere attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro;
- la promozione o la partecipazione, nei limiti previsti dalla legge, a consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo e di ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, ma non nei confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, attività di mediazione immobiliare nonchè tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

Soci

Art. 6 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni socia-

li è limitata all'importo delle quote sottoscritte.

Possono essere soci tutti coloro che si riconoscono negli scopi della cooperativa e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori indicati nell'oggetto sociale della Cooperativa, e comunque coloro i quali dimostrino di possedere le motivazioni necessarie e che possano fornire una fattiva collaborazione al raggiungimento dei fini sociali.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese o attività che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono essere soci gli appartenenti alle seguenti categorie:

A) SOCI COOPERATORI ORDINARI

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività sociale.

Possono essere soci, altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

b) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-

te capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

c) SOCI SOVVENTORI

Sono soci sovventori quei soci i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il Fondo per lo Sviluppo Tecnologico previsto dall'art. 13 del presente atto costitutivo. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

	3. Le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari , in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 c. 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagnia societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatisi una causa di esclusione , il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero	

zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 7 - Procedura di ammissione.

Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda all'Organo Amministrativo della Società.

La domanda deve indicare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, attività effettivamente esercitata; se trattasi di persona giuridica la domanda deve contenere la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

b) indicazione del numero delle quote sottoscritte;

c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale;

d) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni ed a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali; a versare le quote sottoscritte e deve essere sottoscritta dal richiedente. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- - delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Art. 8 - Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 9 - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli or-

gani della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto registro.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per esclusione, recesso e morte.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- verso il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali, compresi i regolamenti approvati dagli organi della cooperativa, o che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei contributi annuali, salvo il diritto della società a rivalersi verso l'escluso per eventuali danni morali e materiali arrecati;

- verso il socio che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili qual notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.

- verso il socio che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

- Verso il socio che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del Codice Civile;

- per gravi inadempienze che derivano dalla legge.

- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Registro delle Imprese, da farsi a cura degli amministratori.

Il recesso viene concesso al socio nei casi previsti dalla Legge nonché al socio che si trovi nelle condizioni di non poter più contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre l'Organo Amministrativo potrà concedere il recesso a quei soci che trovandosi in situazioni particolari abbiano a presentare giustificati motivi.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la

legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i

rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con l'accoglimento della domanda da parte dell'Organo Amministrativo e comunque non oltre la fine dell'esercizio in corso alla data di recesso.

Al socio receduto, o agli eredi del socio defunto spetterà la liquidazione della quota che avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e dovrà essere corrisposta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso, a termine dell'art. 2535 del Codice Civile.

E' salvo il diritto alla richiesta di risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla società dal socio escluso.

In caso di morte, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 11 - Liquidazione e rimborso della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende esclusivamente il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato che rimarrà accantonato in apposita riserva.

Art. 12 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio sociale - Mutualità - Esercizio sociale - Bilancio

Art.13 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) .

Ciascun socio sottoscrive una quota del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto ai soci di porre in essere, atti tra vivi di trasferimento delle quote sociali possedute.

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Prevalenza della mutualità.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori; in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 15 - Versamenti dei Soci

I soci potranno eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, previa conforme decisione dei soci in sede assembleare.

Art. 16 - Bilancio.

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 17 - Utili.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta

per cento;

b) ai fondi mutualistici per la "promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
c) alla riserva straordinaria;
d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Nessun utile può essere destinato ai soci sotto qualsiasi forma.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 18 - Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 19 - Modalità di assunzione delle decisioni.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 20 - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è convocata dagli amministratori o mediante avviso affisso presso i locali della sede della società, o mediante avviso spedito presso il domicilio risultante dal Registro Imprese, o con qualunque altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello in cui avrà luogo l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel terri-

torio italiano della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

Art. 21 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) procede alla nomina della cariche sociali;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva eventuale regolamento interno;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta l'anno. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenesse opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 22 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata quando prevista e sullo scioglimento anticipato sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 23 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto rappresentante la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in assemblea e delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto rappresentante la maggioranza dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 24 Modalità di votazione

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Art. 25 Intervento dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che non siano in mora dei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto di intervento potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio avente pure diritto di intervento. Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri cinque soci.

Art. 26 Svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART.27 Organo Amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci Cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni. In ogni caso l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tutta la durata della società, salvo revoca o dimissioni.

Gli Amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli

	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, In caso di parità dei voti, la propositasi intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, relazionano sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa.	

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci, deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato.

Art. 28 - Sostituzione degli amministratori.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli secondo i disposti del codice civile.

Art. 29 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al presidente del consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma sociale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 30 - Controllo dei soci.

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 31 - Collegio Sindacale

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o un revisore unico. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 32 - Funzioni.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-

viste dall'art. 2403 c.c. è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

Scioglimento e liquidazione

Art. 33 - Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti e nei termini di legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 - Devoluzione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.. E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi.

Art. 35 - Normativa applicabile.

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in ordine ai principi della mutualità nonché la normativa vigente in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

Le parti contraenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso che per esigenze organizzative del mio ufficio.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in minima parte di mia mano ed in massima parte dattiloscritto

da persona di mia fiducia, su pagine sessantasei di diciassette fogli, firmati, a norma di legge, dai comparenti e da me Notaio.

Dell'intero atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

Firmato:

PIERGENTILI Serena
PALADINO Lorella
PIERGENTILI Cristiano
Anna Laura PAOLETTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad'uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.